



Alimentare

43125 Parma | Via La Spezia, 52/a
t. 0521 227211 | f. 0521 227205 | e-mail: alimentare@cnaparma.it | www.cnaparma.it

Alle IMPRESE ALIMENTARI

In indirizzo

Oggetto: REG. CE 16/2012 (REQUISITI RELATIVI AGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE CONGELATI)

REG. CE 931/2011 (RINTRACCIABILITA' DEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE)

Parma, il 23 Luglio 2012

Dal primo Luglio scorso sono entrati in vigore i due regolamenti comunitari in oggetto, su tutto il territorio dell'Unione Europea: il Reg. 931/2011 di esecuzione dei requisiti di rintracciabilità, fissati dal Reg. 178/2002 e il Reg. 16/2012 che modifica l'allegato secondo del Reg. 853/2004, per quanto riguarda i requisiti relativi agli alimenti di origine animale destinati al consumo umano.

In dettaglio, le applicazioni pratiche dei due regolamenti, esplicate dalla Circolare del Ministero della Salute del 3 Luglio 2012, che vi riporto in parte e vi riassumo.

REGOLAMENTO CE 931/2011 - applicazione rintracciabilità alimenti

A seguito di alcune crisi alimentari, le quali hanno dimostrato come non sempre la documentazione raccolta e conservata dagli OSA ai fini della rintracciabilità, fosse adeguata e funzionale, in ambito comunitario si è ritenuto necessario prevedere che talune informazioni aggiuntive diventassero obbligatorie; ne sono alcuni esempi: il volume, la quantità, il lotto/partita, descrizione dettagliata degli alimenti e data di spedizione.

Il Reg. 931/2011 prevede disposizioni specifiche in materia di rintracciabilità per i **soli alimenti di origine animale**, al fine di garantire, da parte degli operatori del settore, la corretta applicazione dei requisiti di cui all'art. 18 del Reg. 178/2002 (rintracciabilità degli alimenti).

Si applica ai prodotti:

- non trasformati, intesi i prodotti alimentari non sottoposti a trattamento, compresi prodotti che siano stati divisi, separati, sezionati, affettati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o scongelati;
- trasformati, intesi i prodotti alimentari ottenuti dalla trasformazione di prodotti non trasformati. Tali prodotti possono contenere ingredienti necessari alla loro lavorazione o per conferire loro caratteristiche specifiche.



Alimentare

43125 Parma | Via La Spezia, 52/a
t. 0521 227211 | f. 0521 227205 | e-mail: alimentare@cnaparma.it | www.cnaparma.it

Non si applica ai prodotti:

- sono esclusi dalla nuova disposizione gli alimenti “composti” , contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale.

Sempre il Reg. Ce 178/2002, all’art. 18 stabilisce quanto segue:

- l’obbligo di rintracciabilità degli alimenti in tutte le fasi della filiera, dalla produzione alla trasformazione, e fino alla distribuzione;
- ciascun operatore alimentare deve obbligatoriamente individuare l’anello a “monte” e a “valle” della propria impresa; gli operatori devono essere in grado di individuare i soggetti che hanno fornito loro gli alimenti e predisporre sistemi e procedure atte ad individuare le imprese, alle quali hanno fornito i propri prodotti;
- al fine di rendere più rapida ed efficiente la rintracciabilità, gli operatori del settore alimentare devono immettere sul mercato alimenti adeguatamente etichettati, nonché corredati da documentazione ed informazioni pertinenti.

Con l’emanazione del Reg. 931/2011, i requisiti minimi obbligatori per gli alimenti di origine animale che l’operatore alimentare deve mettere a disposizione dell’Osa, al quale gli alimenti vengono forniti, e all’autorità competente se richiesti, sono:

- descrizione dettagliata degli alimenti (natura del prodotto, denominazione, presentazione per es. in cartoni, sfuso, barattoli di vetro, confezionamento sottovuoto o altro)
- volume o quantità degli alimenti
- nome ed indirizzo dell’Osa che ha spedito gli alimenti
- nome ed indirizzo del destinatario (proprietario), se diverso dall’Osa che ha spedito gli alimenti
- nome ed indirizzo dell’Osa al quale gli alimenti sono stati spediti
- nome ed indirizzo del destinatario (proprietario) se diverso dall’Osa al quale gli alimenti sono stati spediti
- un riferimento di identificazione del lotto o della partita, se necessario
- data di spedizione

Tali informazioni devono essere fornite in aggiunta a qualsiasi informazione richiesta dalle disposizioni della normativa dell’Unione, relative alla rintracciabilità degli alimenti di origine animale. **Le stesse informazioni**



Alimentare

43125 Parma | Via La Spezia, 52/a
t. 0521 227211 | f. 0521 227205 | e-mail: alimentare@cnaparma.it | www.cnaparma.it

devono essere aggiornate quotidianamente e rese disponibili finchè può essere ragionevolmente presunto che gli alimenti siano stati consumati.

Su richiesta dell'autorità competente (Ausl, Nas), l'Osa deve fornire le informazioni senza ritardi. Un modulo adeguato, che riporti le informazioni, è a discrezione del fornitore degli alimenti (indicazione valevole sia nel caso fossimo noi i fornitori del prodotto, sia nel caso fossimo noi gli acquirenti del prodotto), a condizione che le informazioni sopra descritte siano chiaramente e inequivocabilmente disponibili e consultabili per l'operatore del settore alimentare al quale sono forniti gli alimenti.

Ancora ai sensi dell'art. 18 del Reg. 178/2002 è previsto l'obbligo per gli Osa di disporre di sistemi e procedure per individuare "chi abbia fornito loro" un alimento, un mangime, un animale destinato al consumo alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento, nonché le imprese "alle quali hanno fornito" i prodotti; il Reg. 931/2011 ha introdotto l'obbligo di:

- acquisire, per la merce in entrata
 - il nome e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare che, fisicamente, ha spedito la merce
 - il nome e l'indirizzo del proprietario della merce, se diverso dallo spedite
- fornire, per la merce in uscita
 - il nome e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare che fisicamente riceverà la merce
 - il nome e l'indirizzo del proprietario della merce, se diverso dal ricevente.

Gli strumenti per fornire le informazioni richieste sono liberi, purchè risultino efficaci dal punto di vista della tempestività e della chiarezza.

La disciplina sanzionatoria prevista per il Reg. 178/2002 si estende anche al Reg. 931/2011.

REGOLAMENTO CE 16/2012-requisiti degli alimenti congelati

Il Regolamento modifica l'allegato secondo del Reg. 853/2004, per quanto riguarda i requisiti relativi agli alimenti di origine animale destinati al consumo umano, e dispone l'aggiunta di una nuova sezione al citato allegato, che porta le novità relativamente a:

prima della fase di etichettatura degli alimenti congelati di origine animale destinati al consumo umano, o prima della loro ulteriore trasformazione, gli Osa devono mettere a disposizione del proprio acquirente le seguenti informazioni:



Alimentare

43125 Parma | Via La Spezia, 52/a
t. 0521 227211 | f. 0521 227205 | e-mail: alimentare@cnaparma.it | www.cnaparma.it

- data di produzione
- data di congelamento qualora sia diversa dalla data di produzione

Se un alimento è prodotto a partire da una partita di materie prime con diverse date di produzione e di congelamento, **devono essere rese note le date di produzione e/o congelamento meno recenti.**

Per “data di produzione” si intende:

- la data di macellazione per le carcasse, le mezzene ed i quarti di carcasse; la data di uccisione per la selvaggina
- la data di raccolta o di pesca per i prodotti ittici
- la data di trasformazione, taglio, tritatura, preparazione, a seconda dei casi, per qualsiasi altro alimento di origine animale.

La scelta della forma per la notifica di tali informazioni, resta a discrezione del fornitore degli alimenti congelati, **purchè esse siano chiare.**

L’obbligo riguarda le fasi di produzione, prima della consegna del prodotto al consumatore finale, e di conseguenza non sono modificate le disposizioni di etichettatura degli alimenti destinati al consumatore finale stesso.

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Cordiali Saluti.

ROBUSCHI SONIA

RESP.LE CNA ALIMENTARE – CNA COMMERCIO

Sonia Robuschi